



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20.14.3

Allegati:

At

Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 4488]  
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto:

**SAN SEVERO (FG): “Parco eolico San Severo, localizzato nel Comune di San Severo (FG), composto da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 54 MW, da realizzarsi in agro del Comune di San Severo (FG), in località Centoquaranta-Mezzanone”.**  
[ID\_VIP 4488]

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l. (fino al 10.12.2020 Società Innogy Italia S.p.A).

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della Transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP: 4488]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

\* SB

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato regionale del MiC per la Puglia  
(mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Società RWE Renewables Italia S.r.l.  
(rwerenewables@legalmail.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del



*Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi dei quali il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

CONSIDERATO che, con nota prot. 3925/DVA del 18/02/2019, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), vista la nuova procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dal Titolo III del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 23 (co. 4), ha provveduto a dare immediato avviso "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali

3



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS

*potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ...*” dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l. (già Innogy Italia S.p.A.) con l'istanza di VIA (prot. n. MilTA2619\_U2019018\_RG del 28/01/2019) relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 54 MW, e opere connesse, denominato 'Parco eolico San Severo' localizzato nel Comune di San Severo (FG), composto da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 54 MW, da realizzarsi in agro del Comune di San Severo (FG), in località Centoquaranta-Mezzanone;

PRESO ATTO che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, l'allora MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

VISTA la nota prot. n. 3925 del 18/02/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota dell'11/03/2019, acquisita al prot. n. AOO\_089\_273 dell'11/03/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP di Foggia, ha espresso il proprio parere di competenza, rilevando che «per tutto quanto sopra esposto in relazione alle pressioni ambientali e di sicurezza evidenziate, e per quanto di competenza, allo stato attuale si esprime la valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato»;
- con nota del 14/03/2019, acquisita al prot. n. AOO\_089\_3204 del 20/03/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Coordinamento dei servizi territoriali – Servizio Territoriale di Foggia, ha trasmesso il proprio parere di competenza, rilevando che l'intero territorio ricadente nel Comune di San Severo, non è soggetto a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 «risulta compatibile con le disposizioni del PTA»;
- con nota del 19/03/2019, acquisita al prot. n. AOO\_089\_3184 del 19/03/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Risorse Idriche, ha trasmesso il proprio parere di competenza, evidenziando che l'intervento in esame risulta compatibile con le disposizioni del PTA;

CONSIDERATO che, con nota prot. 5753-P del 26/02/2019, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare, per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Parco eolico San Severo";



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

ASB

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 11720 del 18/04/2019, ha comunicato al MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate, e in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali nella seduta del 09/07/2019, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto, confermato con Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1868 del 14/10/2019, ritenendo incompatibile il progetto in argomento con le direttive di tutela del PPTR e con i vincoli imposti all'area di intervento dal Comune di San Severo, in sede di adeguamento del vigente strumento urbanistico;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.RU/29218 del 07/11/2019, il MiTE (già MATTM) ha comunicato alla Società proponente che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS non ha rappresentato l'esigenza di acquisire documentazione integrativa e ha chiesto quindi di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma web sulla base della sola richiesta di integrazioni prodotta dalla Scrivente;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.RU/32393 del 12/12/2019, l'allora MATTM ha comunicato di aver concesso alla Società proponente, che ne aveva fatto istanza (prot. n. MiTA3008\_U20191202\_AN del 29/11/2019), una proroga di centoventi giorni per la consegna della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la Società proponente, con nota del 13/05/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 15153 del 15/05/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal MiTE (già MATTM) sulla piattaforma web dedicata;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota 16346-P del 28/05/2020, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente e pubblicate sulla piattaforma web dell'allora MATTM, fornendo poi valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 4447 del 12/06/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (post integrazioni), che di seguito si riporta integralmente:

*«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 28/05/2020 prot. 16346-P, acquisita in atti in data 28/05/2020 prot. 4131, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.*

#### **OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

*Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con*

2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

#### DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto prevede un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da:

- n° 12 aerogeneratori (WTG), ognuno della potenza di 4,5 MW aventi altezza al mozzo pari a 145 metri e diametro del rotore pari a 149,1 metri (altezza totale pari a 219,6 m) identificati dai codici: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12;
- n. 12 piazzole di montaggio della superficie media di 1.400 m<sup>2</sup>;
- nuova viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori e adeguamento della viabilità esistente;
- rete di cavidotti elettrici interrati (cavidotto interno) della lunghezza complessiva di 18,5 km;
- cavidotto elettrico interrato MT (cavidotto esterno) della lunghezza complessiva di 28,3 km;
- n. 2 cabine di sezionamento ubicate in prossimità delle torri A7 e A12;
- n. 1 stazione di utenza in prossimità della stazione elettrica RTN.

In relazione alla strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia che il Comune di San Severo risulta dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al P.P.T.R. (Deliberazione Consiglio Comunale di San Severo 5 aprile 2019, n. 26 "Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – APPROVAZIONE" in B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019) e che il suddetto Piano contiene una disciplina specifica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale.

#### VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10,950 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-

2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che il parco interessa un'area a est del centro abitato di San Severo. Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento di due tratturi e da numerose segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale. Il sito di installazione degli aerogeneratori ricade nel territorio amministrativo del Comune di San Severo (Fg) ed è localizzato nella porzione sud-orientale del suddetto Comune nelle località "Centoquaranta" (sottocampo A) e "Mezzanone" (sottocampo B). Entro la perimetrazione dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricade parte dei territori comunali di: San Severo, Torremaggiore, Apricena, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Foggia e Lucera, tutti in provincia di Foggia.

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito 3/ Tavoliere – Figura territoriale "Mosaico di San Severo".

Si riportano i riferimenti catastali per ogni singolo aerogeneratore:

Id.	Foglio	Particella
A1	50	7-215
A2	50	8
A3	51	104-284
A4	51	323
A5	51	171-285
A6	52	375
A7	52	353-354
A8	118	16
A9	118	16
A10	118	15
A11	120	37
A12	112	75

Dal punto di vista geomorfologico l'area interessata dagli aerogeneratori, cavidotto e punto di consegna si caratterizza come un'ampia spianata a vocazione agricola, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa tra cui beni architettonici, manufatti rurali, masserie e stazioni di posta; inoltre, in tale area vi sono numerose segnalazioni di tipo archeologico. L'insieme di presenze archeologiche e architettoniche di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Si segnala come la maggiore criticità derivi dall'interferenza visiva diretta del parco eolico con la Strada a valenza paesaggistica A14 e con un ampio numero di architetture rurali - segnalazioni architettoniche censite nel PPTR che punteggiano l'area del tracciato dell'impianto; tra queste si evidenziano quelle ubicate entro una distanza di 1.800m dagli

7



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ASB

aerogeneratori: Masseria La Porta, Masseria Scoppa, Masseria Piro, Masseria Centoquaranta, Masseria Piro di Brancia, Masseria Vallediaccetto, Masseria Cupeta Palmieri, Masseria Zannotti, Masseria Mezzanone (territorio comunale di San Severo), Posta Pescorusso da Piede, Masseria Spagnoli (territorio comunale di Rignano Garganico) e Masseria Fraccacreta (territorio comunale di Apricena).

#### INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO CON IL P.P.T.R.

A) *Contrasto con le Linee guida rinnovabili del PPTR in relazione al PUG comunale*

##### LUOGHI PANORAMICI – CONI VISUALI

*Il progetto ricade in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione dell'immagine identitaria e storicizzata dei paesaggi pugliesi (coni visuali – Elaborato PPTR 4.4.1 Parte Seconda "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"). Si evidenzia infatti che tutti gli aerogeneratori ricadono nel cono visuale di rispetto alla "Masseria Pianezza e Mezzanella di Brancia", individuata come luogo panoramico, e precisamente:*

- *gli aerogeneratori A1-A2-A3-A4-A5 ricadono in fascia "A" (entro i 4 km)*
- *gli aerogeneratori A6-A7 ricadono in fascia "B" (entro i 6 km)*
- *gli aerogeneratori A8-A9-A10-A11-A12 ricadono in fascia "C" entro i 10 km).*

*Si evidenzia al riguardo che il PPTR ha individuato come UCP-Ulteriori contesti paesaggistici i "Luoghi panoramici", così definiti all' art. 85 punto 3) delle NTA del PPTR, "Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici,...> e i "Coni visuali", così definiti all'art. 85 punto 4 delle NTA del PPTR, <Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."*

*Per quanto riguarda il parco eolico in oggetto, le Linee guida energie rinnovabili parte 2 stabiliscono in maniera inequivocabile, relativamente agli interventi ammissibili nei coni visuali, tre fasce di rispetto: nella fascia A, di un raggio di km 4, sono ammissibili "Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro"; nella fascia B, tra i 4 e i 6 km e sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3 "; ed infine nella*

8



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ASB

fascia C tra i 6 e 10 km, sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3>. Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di San Severo come adeguato al PPTR.

B) *Contrasto con le Linee guida rinnovabili del PPTR in relazione al PUG comunale PAESAGGI RURALI*

*In relazione al PUG comunale, adeguato al PPTR, il parco eolico in esame ricade interamente in zona "Ea – Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)", caratterizzata dalla presenza dei seguenti edifici rurali di valore storico nonché della rete tratturale:*

- *Edifici rurali classificati A1 presenti nell'area d'intervento: Masseria "Scoppa", Masseria "La Porta", Masseria "San Matteo", Masseria "Piro di Brancia", Masseria "Brancia", Masseria "Cupeta Palmieri", Masseria "Vallediaccetto", Masseria "Mezzanone", Masseria "Posta Casone", Masseria "Pratichizzo";*
- *Rete dei tratturi: Tratturello "Sannicandro-Foggia", Tratturello "Ratino-Casone".*

*In riferimento al "Contesto del Triolo", la disciplina normativa del PUG (art. s7.3 NTA del PUG – Parte strutturale) ne definisce gli obiettivi strutturali, tra i quali la <salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali>*

*In relazione al PPTR, tutta l'area d'impianto ricade nell'UCP-Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.*

*La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente "UCP-Paesaggi rurali" considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di FER Eolico: <1) singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 2) Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW....>.*

C) *Criticità derivanti dagli IMPATTI CUMULATIVI*

*In merito alla valutazione degli impatti cumulativi, si rileva che la realizzazione del parco in esame andrebbe a creare un eccessivo affollamento in termini visivi atteso che, nell'area ricompresa tra i due blocchi di aerogeneratori del progetto in valutazione, si attesta la presenza*

dell'impianto eolico costituito da n. 9 aerogeneratori realizzato dalla società Margherita s.r.l. in virtù di Autorizzazione Unica della Regione Puglia n. 34 del 22 settembre 2016.

#### VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, la Scrivente rappresenta quanto segue.

Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore. Fanno eccezione il Tratturello n. 86 "Foggia Sannicandro", il Tratturello n. 87 "Ratino-Casone" e il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia", sottoposti a vincolo con D.M. 22/12/1983, interessati longitudinalmente dal tracciato del cavidotto esterno in loc. Piro/Casone/Zannotti rispettivamente per circa 300 m, 4,4 km e 900 m.

Le reti tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

L'analisi dei dati bibliografici e d'archivio ha confermato che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e il Medioevo, come evidenziato dai seguenti siti archeologici noti, spesso segnalati anche nella Carta dei Beni Culturali e nel PPTR della Regione Puglia:

- Articolato villaggio di età neolitica, casale basso medievale e tracce di viabilità antica in loc. Motta della Regina, la cui area di rispetto è interessata dalla nuova Stazione Elettrica prevista;
- Area di dispersione di materiale neolitico, romano e medievale in loc. Pod.e S. Alfredo, interessata dal passaggio del cavidotto esterno;
- Articolato villaggio di età neolitica, motta basso medievale e tracce di viabilità antica in loc. Motta del Lupo, il cui lato orientale è attraversato per tutta la sua lunghezza dal passaggio del cavidotto esterno;
- Casale di età medievale in loc. Masseria Motta del Lupo, contiguo al cavidotto esterno;
- Aree di dispersione di materiali di età romana in loc. Ratino (siti 58 SS, 59 SS, 60 SS della Carta del Rischio Archeologico), prossime al passaggio del cavidotto esterno;
- Area di dispersione di materiale di età romana in loc. Ratino, interessata dal passaggio del cavidotto esterno;
- Area di dispersione di materiale di età protostorica in loc. Pod.e S. Arcangelo, interessata dal passaggio del cavidotto esterno;

- *Villaggio neolitico in loc. Masseria Ratino (sito 16 SS della Carta del Rischio Archeologico), contiguo al cavidotto esterno;*
- *Fattoria della media età repubblicana in loc. Ratino (sito 14 SS della Carta del Rischio Archeologico), contigua al cavidotto esterno;*
- *Villaggio neolitico con doppio fossato in loc. Masseria del Sordo (sito 13 SS della Carta del Rischio Archeologico), interessato dal passaggio del cavidotto esterno e confermato dalla presenza dell'anomalia da fotointerpretazione SS 04;*
- *Area di dispersione di materiale neolitico in loc. C. Imperati, contigua al cavidotto esterno;*
- *Insedimento rurale di età romana in loc. Vignali (sito 47 SS della Carta del Rischio Archeologico), prossimo al passaggio del cavidotto esterno;*
- *Sito pluristratificato in loc. Contrada Casone, interessato dal passaggio del cavidotto esterno;*
- *Necropoli di età ellenistica e classica in loc. Casone/Casonetto (sito 46 SS della Carta del Rischio Archeologico), interessata dal passaggio del cavidotto esterno;*
- *Fattoria di età romana in loc. Casonetto, contigua al cavidotto esterno;*
- *Villaggio di età medievale in loc. C. Fraccacreta, contiguo al cavidotto esterno;*
- *Insedimento rurale di età ellenistica in loc. C. Fraccacreta (sito 62 SS della Carta del Rischio Archeologico), interessato dal passaggio del cavidotto esterno;*
- *Resti romani visibili da foto aerea in loc. Masseria Scoppa, contigui al cavidotto esterno;*
- *Fattoria romana di età imperiale in loc. Masseria La Porta (sito 67 SS della Carta del Rischio Archeologico), contigua all'aerogeneratore WTG07;*
- *Villaggio neolitico in loc. Masseria Piro (sito 70 SS della Carta del Rischio Archeologico), contiguo al cavidotto interno di collegamento;*
- *Necropoli di età ellenistica in loc. Masseria Piro, contigua al cavidotto interno di collegamento;*
- *Fattoria di età romana in loc. Pescorosso, contigua all'aerogeneratore WTG01.*

*Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato:*

- *In loc. Motta della Regina, nell'area della sottostazione e lungo il cavidotto esterno, si evidenziano anomalie da fotointerpretazione (SS 01 a-c, SS 02 e SS 09 della Carta del Rischio Archeologico) riferibili a villaggi neolitici, identificati dalla presenza di fossati circolari, a tracce di insediamenti di probabile età tardoantica e a viabilità di età romana;*
- *In loc. Motta del Lupo il cavidotto esterno risulta interferente con anomalie da fotointerpretazione (SS 03 a-b della Carta del Rischio Archeologico) riferibili a un insediamento probabilmente di età tardoantica, alla presenza di villaggi neolitici identificati dai fossati e ad una viabilità di probabile età romana con tracce di possibili vigneti;*

- *Nell'area di installazione dell'aerogeneratore WTG12, in loc. Masseria Sborro/Contrada Zannotti, si segnala la presenza di frammenti ceramici (UT 1 della Carta del Rischio Archeologico) che lasciano supporre la presenza di una fattoria romana;*
- *In corrispondenza del tratto di cavidotto interno che si sviluppa tra gli aerogeneratori WTG12 e WTG11, in loc. Contrada Zannotti, si segnala la presenza di un'altissima concentrazione di frammenti di concotto (UT 2 della Carta del Rischio Archeologico) riferibile alla presenza di una probabile fornace;*
- *In corrispondenza del tratto di cavidotto interno che si sviluppa tra gli aerogeneratori WTG11 e WTG10, in loc. Masseria Sborro, si segnala la presenza di un piccolo nucleo di frammenti di ceramica (UT 3 della Carta del Rischio Archeologico) riferibili ad una probabile fattoria;*
- *Nell'area di installazione dell'aerogeneratore WTG08, in loc. Mezzanone, si segnala la presenza di un'anomalia da fotointerpretazione (SS 07 della Carta del Rischio Archeologico) riferibile a un fossato o a viabilità antica;*
- *Lungo il tracciato del cavidotto esterno, in loc. Quattro Colonne, sono state riscontrate anomalie da fotointerpretazione (SS 05 a-b della Carta del Rischio Archeologico) riferibili alla presenza di un villaggio neolitico e di un insediamento probabilmente di età tardoantica;*
- *In loc. Masseria Cesare il cavidotto esterno risulta interferente con un'altissima concentrazione di frammenti (UT 4 della Carta del Rischio Archeologico) riferibile alla probabile esistenza di una villa romana con annessa necropoli;*
- *In loc. C. Fraccacreta il cavidotto esterno risulta interferente con una concentrazione di frammenti di concotto (UT 5 della Carta del Rischio Archeologico), riferibile alla presenza di una possibile fornace, e con un'anomalia da fotointerpretazione (SS 06 della Carta del Rischio Archeologico), riferibile ad un insediamento probabilmente di età tardoantica con viabilità interna.*

*Le suddette aree, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse, si possono a ragione qualificare "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.*

*Il cavidotto esterno/interno in progetto risulta interferente, infine, con tracce relative alla viabilità romana antica in corrispondenza delle località Pod.e S. Alfredo, Motta del Lupo, Masseria Sborro, Masseria Minischetti R. e Quattro Colonne.*

*Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW di altezza complessiva pari a 219,6 metri contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.*

*Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela».*

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 21723 del 21/07/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

*«Si fa seguito alla nota prot. 16346 del 28.05.2020, con la quale codesto Servizio richiede valutazioni riguardo alle opere in oggetto, e alla nota prot. 4447 del 12 giugno u.s. con la quale la competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia comunica le proprie valutazioni in merito.*

*A tale proposito si rammenta che, benché le aree interessate dal progetto non siano assoggettate a disposizioni di tutela, ad eccezione della rete tratturale – anch'essa in parte interferita - sottoposta a vincolo con D.M. 22.12.1983, le indagini d'archivio e le ricognizioni sul terreno hanno consentito di individuare una fitta serie di siti archeologici di diversa natura e riferibili ad un vasto arco cronologico. Tali preesistenze verrebbero irrimediabilmente compromesse dai lavori oggetto della presente procedura.*

*In particolare si rammenta che:*

- l'aerogeneratore WTG12, in loc. Masseria Sborro/Contrada Zannotti, interferirebbe con una probabile fattoria romana segnalata dalla presenza di un'area di frammenti ceramici sparsi;*
- l'aerogeneratore WTG08, in loc. Mezzanone interferirebbe con un'anomalia da fotointerpretazione riferibile a un fossato o a viabilità antica;*
- la sottostazione ed il cavidotto esterno in loc. Motta della Regina interferirebbero con una serie di anomalie da fotointerpretazione, riferibili a villaggi neolitici identificati dalla presenza di fossati circolari, a tracce di insediamenti di probabile età tardoantica e a viabilità di età romana;*
- il medesimo cavidotto esterno interferirebbe:*
  - in loc. Piro con il Tratturello n. 86 "Foggia-Sannicandro", per una lunghezza di circa 300 m;*
  - in loc. Casone con il Tratturello n. 87 "Ratino-Casone", per una lunghezza di circa 4,4 km;*
  - in loc. Zannotti con il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia", per una lunghezza di circa 900 m;*
  - in loc. Motta del Lupo con anomalie da fotointerpretazione riferibili a un insediamento di probabile età tardoantica, a villaggi neolitici identificati da fossati e a elementi riferibili ad una fase di probabile età romana caratterizzata da viabilità e tracce di possibili vigneti;*
  - in loc. Quattro Colonne con anomalie da fotointerpretazione riferibili ad un villaggio neolitico e ad un insediamento di probabile età tardoantica;*
  - in loc. Masseria Cesare con un'altissima concentrazione di frammenti riferibile alla probabile esistenza di una villa romana con annessa necropoli;*
  - in loc. Fraccacreta con una concentrazione di frammenti di concotto riferibile alla presenza di una possibile fornace e con un'anomalia da fotointerpretazione riferibile ad un insediamento*

13



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

XSS

*di probabile età tardoantica con viabilità interna;*

*– la rete di cavidotti interna al parco eolico, inoltre, andrebbe ad interferire:*

*○ in loc. Contrada Zannotti con un'altissima concentrazione di frammenti di concotto riferibile alla presenza di una probabile fornace;*

*○ in loc. Masseria Sborro con un piccolo nucleo di frammenti di ceramica riferibili ad una probabile fattoria.*

*Visto quanto evidenziato nel dettagliato parere della Soprintendenza e considerate le numerose interferenze dirette fra le opere in progetto e le preesistenze riconosciute nell'area, si concorda pienamente con il parere negativo espresso nella citata nota, non ritenendo che ulteriori indagini volte ad accertare le caratteristiche dei depositi archeologici sepolti possano portare a modificare le valutazioni basate sui dati raccolti nella fase prodromica della verifica preventiva dell'interesse archeologico».*

VISTI i pareri del Comune di San Severo (prot. n. 8694 del 23/04/2019 e prot. n. 13874 del 01/07/2019, post integrazioni);

NELLE MORE dell'espressione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MiTE;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 28409 del 01/10/2020, ha comunicato alla Società RWE Renewables S.r.l. (già Innogy Italia S.p.A.), ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l'eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO che il Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 12/10/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 29661-A del 13/10/2020, ha presentato le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra;

CONSIDERATO che la Scrivente, con note prot. 34318-P del 24/11/2020 e 2027 del 21/01/2021 ha richiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 810 del 01/02/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha espresso le proprie controdeduzioni;

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alle note di questa DG ABAP prot. 34318-P del 24/11/2020 e 2027 del 21/01/2021, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 10436-I del 29/03/2021;

ESAMINATO il contenuto delle Osservazioni, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo di questo Ministero, la Scrivente Direzione generale deve preliminarmente osservare quanto segue:

Al paragrafo 1.3 (*Il Preavviso MiBACT*) del testo delle Osservazioni (pp. 5-6), la Società proponente ritiene inammissibile e non vincolante la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento

dell'istanza, formulata dalla Scrivente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo che «...Il MiBACT [oggi MiC, ndr] è tenuto a rendere il proprio parere nell'ambito dell'unitaria istruttoria del progetto sottoposto a VIA, istruttoria affidata al Comitato VIA, senza che sia consentito al MiBACT di imporre un autonomo diniego sul progetto: l'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce infatti che l'autorità competente (il MATTM) è tenuta a una valutazione discrezionale dei pareri resi dalle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 23 e 24, precisando che "qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo"».

RITENUTO di non poter condividere quanto espresso in dette pagine delle Osservazioni per le ragioni che di seguito si espongono:

- Per quanto riguarda le competenze, esse sono distribuite, in relazione alla rilevanza dell'opera, direttamente dalla legge, attraverso l'inclusione in appositi allegati al d.lgs. n. 152/2006. In ambito statale è competente il MiTE (già MATTM), che, all'uopo, si avvale di un'apposita Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Il provvedimento di VIA viene emanato dal Ministro, previa acquisizione del concerto del Ministro della Cultura (già MiBACT), che partecipa anche alle attività istruttorie.

- L'istruttoria svolta da questo Ministero giunge all'espressione del parere solo dopo un'attenta valutazione della documentazione prodotta dal Proponente, e avvalendosi dei contributi forniti dagli Uffici preposti (Soprintendenza, Servizio II e III e V di questa Direzione generale) ciascuno secondo le proprie competenze.

Come anticipato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione non ha preannunciato arbitrariamente il rigetto dell'istanza, la qualcosa, come asserisce la Società nelle summenzionate Osservazioni, ne inficerebbe l'ammissibilità, ma tale facoltà è stata prevista dallo stesso MATTM con nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131).

Nella sostanza, tale attività posta in essere consiste in un atto meramente interlocutorio, finalizzato a consentire il contraddittorio e non esonera il responsabile del procedimento di VIA a concluderlo con un provvedimento definitivo;

- tale parere endoprocedimentale è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove, l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico pertinente il patrimonio culturale e il paesaggio, valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

ESAMINATO quindi il restante contenuto delle Osservazioni, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo della Scrivente, e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**

### **Premessa. Descrizione dell'intervento e considerazioni relative agli aspetti progettuali**

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori tripala ad asse orizzontale (mod. Nordex N149), ciascuno della potenza unitaria di 4,5 MW, per una potenza totale di 54 MW, aventi altezza al mozzo pari a 145 metri e diametro del rotore pari a 149,1 metri, per un'altezza totale pari a 219,6 m, identificati dai codici: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12.

Il parco, costituito da due sottocampi, interessa un'area a est del centro abitato di San Severo. Più precisamente, il sito di installazione degli aerogeneratori ricade nel territorio amministrativo del Comune di San Severo (FG) ed è localizzato nella porzione sud-orientale del suddetto Comune, nelle località "Centoquaranta" (sottocampo A) e "Mezzanone" (sottocampo B). Entro la perimetrazione dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricade parte dei territori comunali di: San Severo, Torremaggiore, Apricena, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Foggia e Lucera, tutti in provincia di Foggia.


Gli aerogeneratori di progetto, distinti in due sottocampi, collegati tra loro e alla cabina di raccolta/smistamento (prevista su territorio di San Severo) mediante un cavidotto in media tensione, dovrebbero essere installati nel Comune di San Severo (FG), a circa 7,5 km dal centro abitato: 7 in località "Centoquaranta" e 5 in località "Mezzanone".

La connessione dell'impianto alla Rete elettrica di trasmissione nazionale dovrebbe avvenire attraverso un collegamento in antenna, a 150 kV, sul futuro ampliamento, a 150 kV, dell'esistente stazione elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "San Severo", sita in agro di San Severo, località "Motta della Regina", mediante una Stazione di Utenza su stallo dedicato a 150 kV.

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- n. 12 piazzole di montaggio della superficie media di 1.400 m<sup>2</sup> ciascuna;
- nuova viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori e adeguamento della viabilità esistente;
- rete di cavidotti elettrici interrati (cavidotto interno) della lunghezza complessiva di 18,5 km;
- cavidotto elettrico interrato MT (cavidotto esterno) di connessione alla Stazione di utenza MT/AT 30kV/150kV della lunghezza complessiva di 28,3 km;
- n. 2 cabine di sezionamento, ubicate in prossimità delle torri A7 e A12;
- n. 1 stazione di utenza in prossimità della stazione elettrica RTN.

Avendo una potenza complessiva superiore alla soglia di 30 MW, l'impianto, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), rientra tra le tipologie elencate nell'allegato II del citato Decreto, di competenza statale.



Stralcio dalla tavola *Localizzazione territoriale su base IGM 1:25000* con indicazione dei due sottocampi dell'impianto e della stazione elettrica.



*Layout su Ortofoto 2016 (dal SIT Puglia) con la suddivisione dell'impianto in due sottocampi.*

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'impianto s'inserisce nell'ambito paesaggistico de *Il Tavoliere*, all'interno delle figure territoriali denominate *La piana foggiana della riforma*, in cui ricadono gli aerogeneratori, e *Il Mosaico di San Severo*, in cui si trovano parte delle opere di connessione.

Va osservato che il territorio comunale in cui ricadrebbe l'intervento risulta dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al P.P.T.R. (*Deliberazione Consiglio Comunale di San Severo 5 aprile 2019, n. 26 "Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – APPROVAZIONE" in B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019*). Detto Piano contiene una disciplina specifica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale (Contesto del Radicosa, Contesto agricolo pregiato, Contesto del Triolo).

L'impianto eolico in progetto è ubicato in zona Ea - zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico), caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico e dalla presenza di tratturi.

Dal punto di vista geomorfologico l'area interessata dagli aerogeneratori, cavidotto e punto di consegna si caratterizza come un'ampia spianata a vocazione agricola, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa tra cui beni architettonici, manufatti rurali, masserie e stazioni di posta; inoltre, in tale area vi sono numerose segnalazioni di tipo archeologico. L'insieme di presenze archeologiche e architettoniche di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Il paesaggio, come si legge negli elaborati del PPTR, risulta in gran parte costruito attraverso la messa a coltura delle terre salde e il passaggio dal pascolo al grano, attraverso opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, con la costituzione di trame stradali e poderali evidenti. L'armatura insediativa storica è costituita dai *tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza*, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Strade, canali, filari di eucalipto, poderi costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante.

Più avanti, nelle pagine relative alla Figura territoriale 3.1/ *La piana foggiana della riforma*, sezione B 2.2.1 *Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale*, si evidenzia come la natura essenzialmente agricola del Tavoliere sia frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre *la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e traturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).*

Ai fini della valutazione degli **impatti cumulativi**, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un *buffer* di 10,980 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (219,6 metri).

Nella Relazione paesaggistica della Società proponente si legge: «Il territorio di area vasta da oltre 15 anni è caratterizzato dalla diffusa presenza di altri impianti eolici e fotovoltaici esistenti ed in iter autorizzativo e dalle relative opere di connessione alla RTN. In particolare, in posizione mediana dai 2 sottocampi di progetto e a una distanza dagli stessi di circa 1,6 km, insiste un parco eolico di recente installazione composto da 10 aerogeneratori di grande taglia, mentre in prossimità di alcune masserie, sono installate torri eoliche di media e piccola potenza nominale e grandi impianti fotovoltaici». Infatti, nelle immediate vicinanze dell'impianto, peraltro, si trovano le WTG della Società Margherita S.r.l. (impianto realizzato con Autorizzazione Unica della Regione Puglia n. 34/2016).

La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, concentrati in un'area più circoscritta, accentua l'impatto cumulativo già da essi determinato, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati.


Come evidenziato anche nel parere della competente Soprintendenza, l'impianto si inserisce quindi in un contesto territoriale già interessato da altri impianti FER eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione.

Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un *'effetto selva'*, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*.

A riguardo, si richiama quanto emerso dall'ultimo *"Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia"* del Gestore dei Servizi Energetici, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, pubblicato a Dicembre 2019, ovvero che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Peraltro, l'impatto visivo investe anche i territori dei Comuni limitrofi, già fortemente interessati dalla presenza di impianti eolici autorizzati, realizzati o da realizzare. Come si evince dalla sottostante carta dell'intervisibilità, l'impianto risulterebbe visibile anche a molti chilometri di distanza.





Stralcio della tavola Corografia IGM 1:50000 con individuazione delle posizioni degli aerogeneratori di progetto (nelle ellissi tratteggiate) e del tracciato dei cavidotti interrati in rosso e in blu, quello di collegamento alla SE TERNA "San Severo". Nei cerchi blu sono riportati gli aerogeneratori di grande taglia esistenti e in magenta quelli di media e piccola taglia presenti nell'intorno.




Tavola con gli impianti eolici attualmente in corso di VIA.

- Nell'evidenziare come la Scrivente esprima le proprie valutazioni sulla base di dati certi, non di certo generici, né tantomeno presunti, tratti sia dalla documentazione presentata dalla

Società, alla quale sono stati preventivamente richiesti specifici documenti (in fase di richiesta integrazioni), che dagli archivi e dalle piattaforme ministeriali, mediante un'accurata indagine condotta grazie alla collaborazione dei propri Uffici centrali e periferici, si ritiene infondato il rilievo mosso dalla Società nelle Osservazioni (p.16), laddove la stessa sostiene che «I rilievi del MiBACT sono assolutamente generici, e codesta spett.le Direzione non eccepisce né propone alcuna valutazione oggettiva in merito al cumulo degli impatti con altri impianti esistenti [...] In buona sostanza, manca ogni reale valutazione degli impatti cumulativi e dei fenomeni di intervisibilità e il diniego si fonda sul mero rischio potenziale (e indimostrato) di effetto selva e concentrazione di impianti».

### **Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)**

Sotto il *profilo archeologico*, dalle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito dell'esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico e della documentazione integrativa, pubblicati sulla piattaforma web del MATTM, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, emerge che le aree interessate dal progetto non sono assoggettate a disposizioni di tutela, ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore.

Fanno eccezione il Tratturello n. 86 "Foggia Sannicandro", il Tratturello n. 87 "Ratino-Casone" e il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia", sottoposti a vincolo con D.M. 22/12/1983, interessati longitudinalmente dal tracciato del cavidotto esterno in loc. Piro/Casone/Zannotti rispettivamente per circa 300 m, 4,4 km e 900 m.

Le reti tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

L'analisi dei dati bibliografici e d'archivio ha confermato che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e il Medioevo, come evidenziato dai seguenti siti archeologici noti, spesso segnalati anche nella Carta dei Beni Culturali e nel PPTR della Regione Puglia:

- Articolato villaggio di età neolitica, casale basso medievale e tracce di viabilità antica in loc. Motta della Regina, la cui area di rispetto è interessata dalla nuova Stazione Elettrica prevista;
- Area di dispersione di materiale neolitico, romano e medievale in loc. Pod.e S. Alfredo, interessata dal passaggio del cavidotto esterno;

- Articolato villaggio di età neolitica, motta basso medievale e tracce di viabilità antica in loc. Motta del Lupo, il cui lato orientale è attraversato per tutta la sua lunghezza dal passaggio del cavidotto esterno;
- Casale di età medievale in loc. Masseria Motta del Lupo, contiguo al cavidotto esterno;
- Aree di dispersione di materiali di età romana in loc. Ratino (siti 58 SS, 59 SS, 60 SS della Carta del Rischio Archeologico), prossime al passaggio del cavidotto esterno;
- Area di dispersione di materiale di età romana in loc. Ratino, interessata dal passaggio del cavidotto esterno;
- Area di dispersione di materiale di età protostorica in loc. Pod.e S. Arcangelo, interessata dal passaggio del cavidotto esterno;
- Villaggio neolitico in loc. Masseria Ratino (sito 16 SS della Carta del Rischio Archeologico), contiguo al cavidotto esterno;
- Fattoria della media età repubblicana in loc. Ratino (sito 14 SS della Carta del Rischio Archeologico), contigua al cavidotto esterno;
- Villaggio neolitico con doppio fossato in loc. Masseria del Sordo (sito 13 SS della Carta del Rischio Archeologico), interessato dal passaggio del cavidotto esterno e confermato dalla presenza dell'anomalia da fotointerpretazione SS 04;
- Area di dispersione di materiale neolitico in loc. C. Imperati, contigua al cavidotto esterno;
- Insediamento rurale di età romana in loc. Vignali (sito 47 SS della Carta del Rischio Archeologico), prossimo al passaggio del cavidotto esterno;
- Sito pluristratificato in loc. Contrada Casone, interessato dal passaggio del cavidotto esterno;
- Necropoli di età ellenistica e classica in loc. Casone/Casonetto (sito 46 SS della Carta del Rischio Archeologico), interessata dal passaggio del cavidotto esterno;
- Fattoria di età romana in loc. Casonetto, contigua al cavidotto esterno;
- Villaggio di età medievale in loc. C. Fraccacreta, contiguo al cavidotto esterno;
- Insediamento rurale di età ellenistica in loc. C. Fraccacreta (sito 62 SS della Carta del Rischio Archeologico), interessato dal passaggio del cavidotto esterno;
- Resti romani visibili da foto aerea in loc. Masseria Scoppa, contigui al cavidotto esterno;
- Fattoria romana di età imperiale in loc. Masseria La Porta (sito 67 SS della Carta del Rischio Archeologico), contigua all'aerogeneratore WTG07;
- Villaggio neolitico in loc. Masseria Piro (sito 70 SS della Carta del Rischio Archeologico), contiguo al cavidotto interno di collegamento;
- Necropoli di età ellenistica in loc. Masseria Piro, contigua al cavidotto interno di collegamento;
- Fattoria di età romana in loc. Pescorosso, contigua all'aerogeneratore WTG01.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato:

- In loc. Motta della Regina, nell'area della sottostazione e lungo il cavidotto esterno, si evidenziano anomalie da fotointerpretazione (SS 01 a-c, SS 02 e SS 09 della Carta del Rischio Archeologico) riferibili a villaggi neolitici, identificati dalla presenza di fossati circolari, a tracce di insediamenti di probabile età tardoantica e a viabilità di età romana;
- In loc. Motta del Lupo il cavidotto esterno risulta interferente con anomalie da fotointerpretazione (SS 03 a-b della Carta del Rischio Archeologico) riferibili a un insediamento probabilmente di età tardoantica, alla presenza di villaggi neolitici identificati dai fossati e ad una viabilità di probabile età romana con tracce di possibili vigneti;
- Nell'area di installazione dell'aerogeneratore WTG12, in loc. Masseria Sborro/Contrada Zannotti, si segnala la presenza di frammenti ceramici (UT 1 della Carta del Rischio Archeologico) che lasciano supporre la presenza di una fattoria romana;
- In corrispondenza del tratto di cavidotto interno che si sviluppa tra gli aerogeneratori WTG12 e WTG11, in loc. Contrada Zannotti, si segnala la presenza di un'altissima concentrazione di frammenti di concotto (UT 2 della Carta del Rischio Archeologico) riferibile alla presenza di una probabile fornace;
- In corrispondenza del tratto di cavidotto interno che si sviluppa tra gli aerogeneratori WTG11 e WTG10, in loc. Masseria Sborro, si segnala la presenza di un piccolo nucleo di frammenti di ceramica (UT 3 della Carta del Rischio Archeologico) riferibili ad una probabile fattoria;
- Nell'area di installazione dell'aerogeneratore WTG08, in loc. Mezzanone, si segnala la presenza di un'anomalia da fotointerpretazione (SS 07 della Carta del Rischio Archeologico) riferibile a un fossato o a viabilità antica;
- Lungo il tracciato del cavidotto esterno, in loc. Quattro Colonne, sono state riscontrate anomalie da fotointerpretazione (SS 05 a-b della Carta del Rischio Archeologico) riferibili alla presenza di un villaggio neolitico e di un insediamento probabilmente di età tardoantica;
- In loc. Masseria Cesare il cavidotto esterno risulta interferente con un'altissima concentrazione di frammenti (UT 4 della Carta del Rischio Archeologico) riferibile alla probabile esistenza di una villa romana con annessa necropoli;
- In loc. C. Fraccacreta il cavidotto esterno risulta interferente con una concentrazione di frammenti di concotto (UT 5 della Carta del Rischio Archeologico), riferibile alla presenza di una possibile fornace, e con un'anomalia da fotointerpretazione (SS 06 della Carta del Rischio Archeologico), riferibile ad un insediamento probabilmente di età tardoantica con viabilità interna.

Le suddette aree, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse, si possono a ragione qualificare "*riserve archeologiche*" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma

ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Il cavidotto esterno/interno in progetto risulta interferente, infine, con tracce relative alla viabilità romana antica in corrispondenza delle località Pod.e S. Alfredo, Motta del Lupo, Masseria Sborro, Masseria Minischetti R. e Quattro Colonne.

In merito agli aspetti archeologici di cui sopra, non si condivide quanto espresso nelle Osservazioni della Società, dove, al punto V pag. 19 si legge:

«... il Rischio/Impatto archeologico è stato valutato BASSO per il 97.55% delle superfici di impianto degli aerogeneratori, per il 100% della superficie della Sottostazione e per l'85% delle superfici interessate dal cavidotto esterno e dai cavidotti interni. In aggiunta a ciò, preme ricordare che la sorveglianza archeologica, eseguita durante tutti i lavori di movimento garantirà comunque che non vi siano distruzioni o danneggiamenti di siti e dei valori archeologici dell'area».

Ebbene, rispetto a quanto appena citato, come rilevato dalla SABAP nel proprio contributo (prot. n. 810 del 01/02/2021), si rappresenta che di fatto le principali criticità riscontrate ricadono principalmente all'interno delle aree classificate come a rischio "medio/medio-alto" e non "basso". Infatti, così come riportato all'interno della documentazione di valutazione di impatto archeologico, nel complesso, sulla base del potenziale archeologico espresso dal contesto territoriale in oggetto, il progetto esprime un "rischio" archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico di grado MEDIO. In particolare, come anche riportato più avanti dalla Proponente, sono stati riscontrati per le superfici di impianto degli aerogeneratori n. 2 punti con valore di rischio/impatto rispettivamente medio e medio-alto, per le superfici interessate dai cavidotti n. 10 punti con valore di rischio/impatto da medio ad alto e per la superficie della Sottostazione un valore di rischio/impatto medio, contrariamente a quanto esposto dalla Società.

Inoltre, la possibilità di esecuzione di saggi preventivi o di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, prospettata dalla Proponente a pag. 19 ed a pag. 25, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche conservate in subsidenza, specialmente in caso di lavori particolarmente invasivi come la messa in opera di un aerogeneratore o in caso di scavi condotti per trincee con scarsa visibilità come per la messa in opera di cavidotti. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Infine, per ciò che riguarda le aree di impianto degli aerogeneratori, contrariamente a quanto esposto dalla Proponente a pag. 21, oltre all'aerogeneratore A8, risultano interferenze dirette di un sito archeologico con la posa in opera dell'aerogeneratore A12, data la presenza, nell'area di

impianto, di una fattoria romana indiziata da una concentrazione di frammenti ceramici che caratterizza l'area come a rischio medio-alto.

Pertanto, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».


Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area *buffer* dell'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004. Dai centri storici dei comuni più vicini (San Severo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis), la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici, potrebbe risultare di notevole impatto. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali), come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che conservano perlopiù intatti i loro caratteri originali, sebbene in alcuni casi siano in stato di abbandono.

Sotto il profilo *paesaggistico*, l'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggisti ed ulteriori contesti.

Le verifiche effettuate dalla competente Soprintendenza rilevano diverse interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142;

- il parco eolico intercetta gli UCP "*Paesaggi rurali*", "*Coni visuali*", e "*Strade a valenza paesaggistica*". A riguardo, si evidenzia come, benché nella Relazione Paesaggistica non sia contenuto lo studio dell'intervisibilità dell'impianto eolico con il sistema degli UCP "*Strade a valenza*

paesaggistica” (come invece previsto dal DM 12/12/2015), la maggiore criticità derivi proprio dall’interferenza visiva diretta delle torri con la *Strada a valenza paesaggistica A14* e con un ampio numero di architetture rurali - segnalazioni architettoniche censite nel PPTR che punteggiano l’area del tracciato dell’impianto; tra queste si evidenziano quelle ubicate entro una distanza di 1.800m dagli aerogeneratori: Masseria La Porta, Masseria Scoppa, Masseria Piro, Masseria Centoquaranta, Masseria Piro di Brancia, Masseria Vallediacetto, Masseria Cupeta Palmieri, Masseria Zannotti, Masseria Mezzanone (territorio comunale di San Severo), Posta Pescorusso da Piede, Masseria Spagnoli (territorio comunale di Rignano Garganico) e Masseria Fraccacreta (territorio comunale di Apricena).



Corografia tratta dalla cartografia del PUG di San Severo, riportante i cosiddetti “Galassini”, Beni tutelati dalla L. 431/1985 e recepiti dal D. Lgs. 42/2004 (artt. 10 e 142) con sovrapposizione dell’area di impianto (nelle ellissi tratteggiate), dai cavidotti interrati interno ed esterno (in rosso) e dalle opere di connessione prossime alla SE TERNA. Nei cerchi blu sono riportati gli aerogeneratori di grande taglia esistenti e in magenta quelli di media e piccola taglia presenti in zona.

Come dimostrano alcune delle fotosimulazioni prodotte dalla Società, le future torri eoliche sarebbero riguardabili da diversi UCP:

*AS*

VERIFICA PERCETTIVA ANTE E POST OPERAM

PANORAMICA 07: VISTA IN VICINANZA DELLA MASSERIA LA PORTA (RAGGIUNGIBILE DALLA SP 27)



Panoramica 07\_ Confronto tra stato di fatto (in alto) e progetto (in basso). Vista in prossimità del sottocampo 1 e a circa 4 km dal sottocampo 2 (non visibile da questo punto di visuale).

VERIFICA PERCETTIVA ANTE E POST OPERAM


PANORAMICA 18: VISTA DALLA SP 47



Panoramica 18\_ Confronto tra stato di fatto (in alto) e progetto (in basso). Vista a 460 m dal sottocampo 1 e a circa 2,7 km dal sottocampo 2 (non visibile in quanto esterno al campo visivo dal punto di presa). Dalla SP 47 tale, nei tratti non adiacenti e potenziale frangente tra verso il Gargano e il sottocampo 1 e sia in controcampo verso il sottocampo 2 (si immagini della pagina seguente), l'elevata interclinanza e la disposizione regolare degli aerogeneratori di progetto, lungo un arco e su un'unica fila, fanno sì che non si generi un effetto di sovrapposizione visiva tra le torri. Tale configurazione non pregiudica la netta percezione visiva dello skyline dei costoni garganici e dei principali elementi che caratterizzano il contesto paesaggistico.

VERIFICA PERCETTIVA ANTE E POST OPERAM

PANORAMICA 19: VISTA DALLA SP 272 (GIÀ BRACCIO TRATTURALE N.10 NUNZIATELLA\_ STIGNANO) IN PROSSIMITÀ DELLA MASSERIA BRANCIA



Fotoinserimenti da punti significativi, tratti dall'elaborato *Relazione paesaggistica*.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In proposito, va evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero ben visibili, stagliati sull'orizzonte, come dimostrano i fotoinserti, in cui, anche quando il punto di vista è posto a notevoli distanze dall'impianto e ancorché siano presenti già numerose altre pale eoliche, gli aerogeneratori di progetto, con la loro preponderante dimensione verticale, risultano immediatamente riconoscibili. Ciò andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero consentire di «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».

Va rilevato quanto riportato nelle Osservazioni della Società, dove (pp. 6-7) si legge: «Nessuno degli aerogeneratori che compongono il parco eolico insiste su beni tutelati a livello ministeriale o ex lege [...] Trattandosi di intervento che non insiste direttamente su beni vincolati, la giurisprudenza è costante nel ricordare che i pareri del Ministero dei Beni Culturali possono essere superati sulla base di una valutazione di prevalenza e non sono comunque vincolanti (ex multis; TAR Lazio, Roma, 7 maggio 2020, n. 4793)».

A riguardo, occorre ancora una volta ribadire, invece, quanto osservato da altre fonti giuridiche, ovvero che «il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rivincente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo (cd. effetto di irradiazione del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici, nel caso specifico di opere di rilevante impatto visivo). In materia di impianti eolici, peraltro, la considerazione generale sopra indicata è anche concretamente richiamata dai contenuti delle Linee guida nazionali (approvate con d.m. 10 settembre 2010, parte III, punto 14.9, lettera c), secondo cui il Soprintendente, chiamato a partecipare al procedimento funzionale all'adozione dell'autorizzazione unica, ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche quando l'intervento ricada "in aree contermini" a quelle espressamente vincolate ex lege ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 142/2004" (cfr. TAR Puglia, 1204/2015 cit. che richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 luglio 2014, n. 1238 in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013 n. 1674).

In ordine poi alle Osservazioni della Società espresse relativamente a pp. 9 e segg, in cui si legge: «Anzitutto è doveroso ricordare che, alla data di presentazione del progetto, e sino all'approvazione dell'adeguamento del PUG, l'area di progetto costituiva area elettiva per l'installazione di impianti eolici», è doveroso richiamare che la normativa nazionale così come il Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nell'individuare le aree "non idonee" (art. 2, comma 1: <L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o

29



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A B

dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni...”) non ha automaticamente stabilito che le rimanenti zone siano da considerarsi idonee alla localizzazione delle FER, come invece pare sostenere il proponente: infatti, solo a seguito di una positiva verifica di compatibilità ambientale dell'intervento proposto, lo stesso progetto potrà dirsi adeguatamente localizzato.

La non interferenza dell'impianto eolico di progetto con le aree non idonee, come individuate dal Regolamento Regionale n. 24/2010, non presuppone una sua automatica compatibilità o coerenza con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'Ambito paesaggistico di riferimento, perseguiti attraverso la Normativa d'uso (Sezione C della Scheda d'Ambito 5.3 Tavoliere) declinata in indirizzi e direttive, queste ultime da recepire e rispettare obbligatoriamente da parte degli Enti e dei soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, così come dai soggetti privati nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale quale è il progetto di cui trattasi, essendo un intervento assoggettato a VIA nazionale (cfr. art. 89, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR).

La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati rischia di alterare il loro valore paesaggistico; infatti seppure gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici.

#### **Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto**

- Come evidenziato anche nei pareri negativi del Comune di San Severo (prot. 8694 del 19/04/2019 e prot. N. 13874 del 01/07/2020), l'impianto risulta in contrasto con la disciplina degli artt. S7.1 e s7.3 delle NTA del PUG – Parte Strutturale e con la disciplina dell'art. p. 58 (“Impianti per la produzione energetica”) delle NTA del PUG – Parte Programmatica, nonché con la disciplina di cui all'art. s7.6 “Tutela paesaggistica -PPTR” delle NTA del PUG adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). In particolare, le opere previste non sembrano compatibili con gli elementi di valore riconosciuti dal vigente PUG (tav. d7.1 del PUG) per le notevoli interferenze visive col sistema degli edifici rurali classificati A.1 (Masserie Scoppa, La Porta, San Matteo, Piro di Brancia, Brancia, Cupeta Palmieri, Vallediaccetto, Mezzanone, Posta Casone, Praticizzo) e con i Tratturi (Tratturello Sannicandro-Foggia, Praticello-Casone) presenti nell'area di intervento. A riguardo, si deve evidenziare come il PUG individui gli edifici rurali storici in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione di un potenziale “parco multifunzionale” previsto dall'art. s.7.4 della NTA del PUG. Un nuovo impianto eolico (si ricorda che tra i due sottocampi di progetto è compreso un parco eolico già esistente della Società Margherita S.r.l. – Autorizzazione Unica della Regione Puglia n. 34/2016), andrebbe così a fraporsi tra i numerosi manufatti di valore storico-culturale dell'area, ostacolando il perseguimento degli obiettivi del piano di cui sopra.
- In particolare, dal parere della competente SABAP emergono interferenze con il P.P.T.R. Nello specifico:

D) Contrasto con le Linee guida rinnovabili del PPTR in relazione al PUG comunale  
LUOGHI PANORAMICI – CONI VISUALI

«Il progetto ricade in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione dell'immagine identitaria e storicizzata dei paesaggi pugliesi (coni visuali – Elaborato PPTR 4.4.1 Parte Seconda “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”). Si evidenzia infatti che **tutti gli aerogeneratori ricadono nel cono visuale di rispetto alla “Masseria Pianezza e Mezzanella di Brancia”**, individuata come luogo panoramico, e precisamente:

- gli aerogeneratori A1-A2-A3-A4-A5 ricadono in fascia “A” (entro i 4 km)
- gli aerogeneratori A6-A7 ricadono in fascia “B” (entro i 6 km)
- gli aerogeneratori A8-A9-A10-A11-A12 ricadono in fascia “C” entro i 10 km).

Si evidenzia al riguardo che il PPTR ha individuato come UCP-Ulteriori contesti paesaggistici i "Luoghi panoramici", così definiti all' art. 85 punto 3) delle NTA del PPTR, "*Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici,...*" e i "Coni visuali", così definiti all'art. 85 punto 4 delle NTA del PPTR, "*Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."*

Per quanto riguarda il parco eolico in oggetto, le Linee guida energie rinnovabili parte 2 stabiliscono in maniera inequivocabile, relativamente agli interventi ammissibili nei coni visuali, tre fasce di rispetto: nella fascia A, di un raggio di km 4, sono ammissibili "*Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro*"; nella fascia B, tra i 4 e i 6 km, e sono ammissibili: "*[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3*"; ed infine nella fascia C tra i 6 e 10 km, sono ammissibili: "*[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3*".

Alla luce di quanto sopra esposto, **l'intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di San Severo come adeguato al PPTR».**

Per quanto attiene alle osservazioni della proponente in merito al cono visuale introdotto dal PUG («l'imposizione del cono visuale non assolve ad alcuna effettiva funzione di tutela paesaggistica e non può in alcun modo consentire una valutazione negativa del progetto»), esse sono mosse dalla volontà di inficiare le valutazioni poste alla base del PUG comunale perdendo di vista la necessaria focalizzazione sull'evidente contrasto dell'intervento proposto con le Misure di salvaguardia e di utilizzazione di valori percettivi. Il parco eolico in progetto compromette fortemente l'intervisibilità e l'integrità percettiva del paesaggio e dei valori identitari riconoscibili con particolare riferimento al valore d'insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo (Misure di salvaguardia e di utilizzazione di valori percettivi di cui all'art. 7.6.3.13 delle NTA del PUG).

#### E) Contrasto con le Linee guida rinnovabili del PPTR in relazione al PUG comunale PAESAGGI RURALI

«In relazione al PUG comunale, adeguato al PPTR, il parco eolico in esame ricade interamente in zona "Ea – Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)", caratterizzata dalla presenza dei seguenti edifici rurali di valore storico nonché della rete tratturale:

- Edifici rurali classificati *AI* presenti nell'area d'intervento: Masseria "Scoppa", Masseria "La Porta", Masseria "San Matteo", Masseria "Piro di Brancia", Masseria "Brancia", Masseria "Cupeta Palmieri", Masseria "Vallediaccetto", Masseria "Mezzanone", Masseria "Posta Casone", Masseria "Pratichizzo";
- Rete dei tratturi: Tratturello "Sannicandro-Foggia", Tratturello "Ratino-Casone".


In riferimento al "Contesto del Triolo", la disciplina normativa del PUG (art. s7.3 NTA del PUG – Parte strutturale) ne definisce gli obiettivi strutturali, tra i quali la *<salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali>*

In relazione al PPTR, tutta l'area d'impianto ricade nell'*UCP-Paesaggi rurali* come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente "*UCP-Paesaggi rurali*" considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di FER Eolico: *<1) singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 2) Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW....>*.



ADEGUAMENTO DEL PUG DI SAN SEVERO AL PPTR: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE \_ COMPONENTI PERCETTIVE. Il PUG in adeguamento al PPTR ha introdotto ulteriori strade di interesse paesaggistico e apposto il vincolo di rispetto di un cono visuale, con al centro la Masseria Brancia. Gli aerogeneratori ricadono nella varie fasce dei 4, 5 e 10 KM.



Per quanto attiene alle considerazioni della proponente relative alla parte “beni architettonici e paesaggio”, queste sono incentrate principalmente sulla critica di alcuni aspetti dell’adeguamento del PUG al PPTR del Comune di San Severo, più specificatamente all’individuazione dell’UCP – Paesaggi rurali.

L’area oggetto di intervento si caratterizza come un’ampia spianata a vocazione agricola, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa tra cui beni architettonici, manufatti rurali, masserie e stazioni di posta. L’insieme di presenze archeologiche e architettoniche di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest’area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l’insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l’alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell’area.

Gli elementi considerati dalla proponente quali detrattori come la marcata antropizzazione del territorio, la rete dei Tratturi che ha perso totalmente le caratteristiche originarie ed è completamente assorbita dalla viabilità ordinaria, lo stato di abbandono in cui versano le masserie non rappresentano motivazioni sufficienti alla revisione dei paesaggi rurali così come definiti e individuati dal PUG comunale, si tratta di contesti in cui la valenza paesaggistica è legata alla

integrazione tra le componenti antropiche, agricole e insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo, contesti per i quali gli obiettivi strutturali del Piano prevedono tra gli altri la *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii [...]”*.

- Come su esposto in maniera estesa, le opere in oggetto sarebbero pregiudizievoli anche nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza» e il suo contesto;

A riguardo, nel condividere le controdeduzioni del Servizio II di questa DG alle osservazioni della Società, formulate nel paragrafo V del testo summenzionato (pp. 19 e segg.), se ne riporta di seguito il contenuto

«Si rammenta che per sua natura il patrimonio archeologico necessita di specifiche procedure di tutela e di un livello di particolare attenzione, dal momento che, a differenza degli altri beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004, i danneggiamenti e le interferenze non sono immediatamente percepibili nella loro totalità.

Ciò risulta evidente nel caso delle tecniche di scavo quali la TOC, definite a basso impatto in quanto non modificano la percezione dei luoghi, ma pericolosissime dal punto di vista archeologico in quanto rendono impossibile il controllo, non solo delle stratigrafie che vengono intaccate, ma anche dei materiali di risulta dello scavo, triturati e mescolati ad acqua per favorirne il deflusso.

Di conseguenza non si concorda con la Proponente nel ritenere l’adozione di tale metodologia di scavo una misura in grado di mitigare gli impatti sul patrimonio archeologico, tanto più che tale tecnica è espressamente prevista per gli attraversamenti dei tratturi che, si ricorda, sono beni tutelati anche ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali per il loro importante interesse storico e archeologico.

L’affermazione *“la valutazione di rischio condotta in ambito progettuale, e richiesta dalla normativa, ha proprio lo scopo di prevenire, monitorare e sorvegliare che l’impatto di realizzazione delle opere incida con il minor rischio possibile sulle presenze archeologiche”*, benché imprecisa ed ambigua, sembra riconoscere l’importanza di una individuazione precoce delle evidenze archeologiche, finalizzata a ridurre al massimo il rischio che le opere progettate possano intercettare e distruggere contesti o stratigrafie conservati nel sottosuolo.

Che tale formulazione sia testimonianza di una parziale comprensione della procedura delineata dall’art. 25 del Codice Appalti è dimostrato da quanto affermato più avanti nelle Osservazioni: *“In aggiunta a ciò, preme ricordare che la sorveglianza archeologica, eseguita durante tutti i lavori di movimento garantirà comunque che non vi siano distruzioni o danneggiamenti di siti e dei valori archeologici dell’area”*.

In realtà, le metodologie utilizzate in tale procedura non comprendono il ricorso al controllo in corso d'opera che, come ovvio, non costituisce una verifica "preventiva" in quanto non consente l'adeguamento del progetto alle evidenze archeologiche rinvenute se non con varianti progettuali onerose sia dal punto di vista economico che dei tempi di realizzazione dei lavori.

L'affermazione che la presenza dell'archeologo sul campo basti a scongiurare danni al patrimonio archeologico non può inoltre essere accettata: infatti, anche se il controllo in corso d'opera può costituire un utile strumento in tutti i casi in cui la mancanza di tracce superficiali non consente l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, esso da una parte non consente una corretta elaborazione progettuale in grado appunto di prevenire la distruzione dei depositi archeologici, dall'altro costringe, in caso di rinvenimenti, a sacrificare stratigrafie e contesti anche di notevole rilevanza.

Inoltre non deve essere dimenticato che in ogni caso lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva: lo scopo ultimo della ricerca, ovvero la comprensione delle tracce lasciate nel terreno da qualsiasi azione umana, risulta fortemente penalizzato dalle considerazioni economiche legate alla realizzazione delle opere. L'individuazione delle relazioni stratigrafiche, indispensabili per la comprensione dei contesti, spesso labili e riconoscibili solo attraverso uno studio puntuale e accurato delle tracce conservate nel sottosuolo, diviene molto più complessa nel caso di scavi parziali e, nelle indagini effettuate in regime di archeologia preventiva, la possibilità di scavare integralmente i contesti rinvenuti, condizionata dalla realizzazione delle opere in progetto, risulta decisamente limitata. Di conseguenza sovente i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Non si concorda infine con la affermazione della Proponente riguardo al grado di rischio archeologico stimato per le aree di localizzazione del progetto.

Come evidenziato anche nel contributo istruttorio di questo Servizio, prot. 21723 del 21.07.2020, numerose infatti sono le interferenze dirette riscontrabili già a seguito della mera raccolta documentale e delle attività di ricognizione: deve essere inoltre considerato che alcune delle tracce riconosciute portano ad ipotizzare la presenza nel sottosuolo di contesti vasti e complessi (insediamenti produttivi agricoli di età romana; villaggi neolitici; insediamenti tardo antichi; viabilità antica *etc.*).

Anche nelle Osservazioni vengono elencate almeno 12 interferenze dirette e, pur non volendo considerare il fatto che talvolta l'importanza delle tracce rivelatrici dei siti risulta sottostimata, la generale rilevanza archeologica dell'area di localizzazione dell'impianto risulta pienamente confermata. Pertanto risulta elevata la probabilità che a seguito della prosecuzione delle indagini archeologiche vengano riportati alla luce diversi siti archeologici e, di conseguenza, fra gli elementi da valutare devono essere considerate anche le spese necessarie alla realizzazione di tutte le attività successive ad uno scavo archeologico, indispensabili per l'effettiva fruizione e valorizzazione di quanto rinvenuto: oltre ai fondi destinati ai primi consolidamenti e alla messa in sicurezza di manufatti e strutture, da individuare all'interno delle somme destinate alle attività di archeologia preventiva nel quadro economico di progetto, restano infatti in capo allo Stato tutte le spese relative ai restauri dei manufatti rinvenuti e alla loro musealizzazione, nonché alla

36



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"


Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

manutenzione programmata e alla gestione dei siti, spese particolarmente onerose in quanto ripetute nel tempo».

- Le opere previste della Società proponente ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. La diffusione di impianti eolici nel territorio agricolo, senza programmazione e attenzione per i valori paesaggistici dell'area, ne va sempre più compromettendo l'identità. Pertanto, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva.
- Parti del cavidotto (per il quale è previsto l'impiego della tecnica della trivellazione orizzontale controllata) attraversano corsi d'acqua pubblica (come "Canale Ferrante", "Canale S. Maria", "Canale Potesanu", ecc.), iscritti nel registro delle acque pubbliche, rientranti quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004: «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». A riguardo, si segnala che, benché indicata in legenda con colore magenta ("Cavidotto MT RTN"), manca sulla tavola 6.1.2., *SIA: Sovrapposizione impianto di progetto, PPTR Puglia\_Componeenti idrologiche*, proprio la rappresentazione del lungo cavidotto esterno, che avrebbe consentito un'agile e immediata lettura delle interferenze di cui sopra;



Stralcio dall'elaborato della Società 6.1.2., *SIA: Sovrapposizione impianto di progetto, PPTR Puglia\_Componeenti idrologiche*.

X SB

- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un'alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio.

Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".

In merito, non si condivide il rilievo mosso dal Proponente alla p. 8 delle Osservazione, dove si legge: «Nelle tesi di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio la semplice inclusione di un progetto in un ambito paesaggistico o in una figura territoriale, giustificano di per sé una tutela paesaggistica pregnante e specifica, vincolando l'area di intervento [...] Gli ambiti paesaggistici e le figure territoriali non costituiscono aree vincolate a livello paesaggistico, ma comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa».

Giova in proposito ricordare che l'art. 28 delle NTA del PPTR, al comma 4 stabilisce: "*Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2*".

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, sono quindi perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso* della *Sezione C2* della relativa Scheda d'ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR), quali sono gli impianti eolici.

Il contrasto e la non coerenza degli impianti eolici con tali Obiettivi di qualità paesaggistica, riferita soprattutto alle componenti dei paesaggi rurali e alle componenti visivo percettive dell'Ambito paesaggistico in cui esso è localizzato, non consente il raggiungimento di quegli obiettivi e quindi l'attuazione delle strategie previste dal PPTR per quelle stesse aree.

- Notevole è poi l'impatto cumulativo, dovuto alla presenza nell'AVI di numerosi parchi eolici di grossa taglia già realizzati e/o autorizzati, per cui il nuovo impianto costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio.

A causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero deve necessariamente tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già realizzati, ma anche quelli autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale.

Come meglio suesposto, le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

Come si evince dalla carta dell'intervisibilità, l'impianto risulterebbe visibile anche a molti chilometri di distanza, dando luogo ad un effetto di eccessivo affollamento da diversi punti visuali, cosa che andrebbe scongiurata secondo quanto contenuto alla lettera m) delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 al capitolo 3)».

- l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico.

Non si condivide, in proposito, quanto osservato dalla Società (p. 17 delle Osservazioni), la quale, tralasciando di considerare che il proprio impianto eolico andrebbe a inserirsi in un contesto territoriale ove già sono presenti numerosi aerogeneratori, ritiene che non sussistano fenomeni di affastellamento e che l'effetto selva sia scongiurato «in virtù della disposizione regolare lungo un'unica fila e grazie all'elevata interdistanza le torri non generano e in tal modo è scongiurato il cosiddetto "effetto Selva"».

Peraltro, in contrasto con quanto sostenuto dal proponente a p. 16 delle Osservazioni, ovvero che «La concentrazione di impianti eolici in aree determinate del territorio è...auspicabile, consentendo di evitare una compromissione diffusa del bene paesaggio», va invece ribadito che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.



Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicchè, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Come su meglio dettagliato, il “Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia” del Gestore dei Servizi Energetici rivela che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

La lettura di tali dati restituisce quindi un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, lungi dall'impedire il raggiungimento della quota di produzione da fonte eolica, come sostenuto dalla Società a p. 15 delle Osservazioni, ha contribuito e contribuisce già in maniera cospicua agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale;

- Per la realizzazione del tracciato del cavidotto si rilevano interferenze con aree di pertinenza di tratturi (aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m).

Si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, D.M. 22/12/1983, e tutelata come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.



X SS

Proprio in merito alla presenza di tratturi, nelle Osservazioni (p. 13) la Società afferma «la rete dei Tratturi ha perso totalmente le caratteristiche originarie ed è completamente assorbita dalla viabilità ordinaria, come si evince anche dalle classificazioni del Piano Tratturi Comunale e del Piano Quadro regionale di Assetto dei Tratturi».

A tale proposito si osserva che i dispositivi ministeriali di tutela dei tratturi sono strumenti complessi che tutelano il contesto territoriale in quanto testimonianza storica, archeologica e antropologica, interpretazione questa confermata dalla recente iscrizione dei tratturi nella lista UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità. La vicinanza di un impianto eolico visivamente impattante come quello in esame non può che snaturare la percezione di un paesaggio che attualmente conserva in buona parte le caratteristiche legate alla pratica della transumanza.

Sebbene gli interventi previsti in corrispondenza dei tratturi saranno di modesta entità, di certo essi non rispondono agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sistema tratturale, previsti anche dai recenti riferimenti normativi. All'uopo giova la Legge regionale n. 4 del 2013, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti, ha modificato sostanzialmente la previgente normativa in materia (L.R. 29/2003).

Si consideri, peraltro, che proprio il 2 maggio 2019 è stato definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), in cui, tra l'altro, si legge che i tratturi sono «preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione».

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il

9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla RWE Renewables Italia S.r.l nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

#### **parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla RWE Renewables Italia S.r.l per la realizzazione dell'impianto eolico 'Parco eolico San Severo', localizzato nel Comune di San Severo (FG), composto da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 54 MW, da realizzarsi in agro del Comune di San Severo (FG), in località Centoquaranta-Mezzanone".

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it